

COMUNE DI RIOLUNATO
(Provincia di Modena)



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA**

**TASSA
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

Approvato con Delibera del C.C. N

Titolo I Disposizioni Generali

Articolo 1 Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale
Articolo 2 Riduzioni e maggiorazioni
Articolo 3 Esenzioni

Articolo 4 Sanzioni

Titolo II Del regolamento per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Articolo 5 Limiti delle occupazioni
Articolo 6 Modalità d'uso degli spazi ed aree in concessione
Articolo 7 Concessioni ed autorizzazioni
Articolo 8 Richiesta di occupazione
Articolo 9 Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione
Articolo 10 Istruttoria dell'istanza e contenuto e rilascio della concessione
Articolo 11 Deposito cauzionale
Articolo 12 Titolare della concessione
Articolo 13 Rinnovo e disdetta della concessione
Articolo 14 Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

Titolo III Occupazioni di tipo particolare

Articolo 15 Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
Articolo 16 Esposizione di merce
Articolo 17 Esecuzione di lavori e di opere
Articolo 18 Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico
Articolo 19 Occupazioni con tende e tendoni
Articolo 20 Obblighi del concessionario

Titolo IV Norme finali e transitorie

Articolo 21 Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree sono classificati in due categorie:
 - **CATEGORIA 1^**: di maggior pregio costituita dal centro abitato del **Capoluogo** come individuato dalla relativa deliberazione di giunta comunale e dalla **Località Le Polle** ;
 - **CATEGORIA 2^**: di minor pregio costituita dal **resto del territorio comunale** escluso il centro abitato del capoluogo e la Loc. le Polle;
3. Le categorie di cui al comma 2 potranno essere variate con deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, sentiti gli uffici competenti.

Articolo 2 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Le tariffe ordinarie sono ridotte:

- a) **del 50%** nei casi di occupazioni realizzate per l'esercizio di **attività edilizia** (art.45, comma 6 bis, D. Lgs 507/93);
- b) **del 50%** nei casi di occupazioni **di durata non inferiore ai 15 giorni** (art. 45, comma 1, DLgs 507/93),
- c) **del 50%** nei casi di occupazioni temporanee di **durata non inferiore ad un mese o** che si verifichino **con carattere ricorrente**, per le quali il comune dispone la riscossione mediante convenzione (art. 45, comma 8, DLgs 507/93);
- d) **del 30%** nei casi di occupazioni con **autovetture di uso privato** realizzate su aree destinate dal Comune a parcheggio, (art. 45 comma 6. D. Lgs. 507/93)
- e) **dell'80%** per le occupazioni realizzate in **occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive** (art. 45 comma 7, D.Lgs. 507/93);
- f) **del 50%** per le occupazioni realizzate da **venditori ambulanti pubblici esercizi e produttori agricoli** che vendono direttamente il loro prodotto (art. 45 comma 5 D. Lgs. 507/93);
- g) **dell'80%** per le occupazioni poste in essere con installazione di **attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante** (art. 45 comma 5, D. Lgs. 507/93);
- h) **del 50%** per le occupazioni **temporanee per i fini di cui all'art. 46 (art. 45 comma 5 D. Lgs. 507/93)**

2. Le tariffe ordinarie **sono maggiorate del 10% nei casi di occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti**, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 4, DLgs 507/93).

Articolo 3 - Esenzioni

1. Oltre a quelle previste ai sensi di legge **sono altresì esenti** le seguenti occupazioni:
 - a) le occupazioni temporanee o permanenti **con tende o simili, fisse o retrattili** aggettanti sul suolo pubblico;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico **con festoni, addobbi, luminarie** in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - c) occupazioni momentanee con fiori e **piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate** in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- d) le occupazioni per la promozione di **manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;**
- e) occupazioni con **passi carrabili** ed in genere con accessi carrabili e pedonali;
- f) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente **inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;**
- g) le occupazioni di suolo pubblico realizzate **con innesti o allacci ad impianti di pubblici servizi;**
- h) le occupazioni temporanee, anche a carattere commerciale, di suolo pubblico poste in essere per le finalità di cui ai periodi successivi del presente punto, qualora siano poste in essere **nell'ambito di manifestazioni o eventi promossi o patrocinati dal Comune,** previo esplicito esonero dal pagamento del tributo, con delibera della giunta comunale. Può essere concessa l'esenzione dal pagamento alle occupazioni temporanee nell'ambito di manifestazioni o eventi finalizzati al conseguimento anche indiretto: delle finalità istituzionali dell'Ente; di finalità culturali, sociali, sportive, di assistenza-sociale e socio-sanitaria, beneficenza, d'istruzione e di formazione, storico-artistico-culturali, ambientali, di tutela diritti civili, ricerca scientifica d'interesse sociale, di promozione e sviluppo del proprio territorio, del proprio patrimonio, della propria economia e delle proprie tradizioni. L'esonero può essere concesso anche alle occupazioni temporanee dalle quali l'amministrazione ritenga possa derivarne beneficio anche indiretto per la collettività o per il Comune.
- i) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione e sostituzione riguardanti infissi,pareti, coperture **di durata non superiore a 6 ore;**
- j) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, **di durata non superiore alle 6 ore.**
- k) Le occupazioni di suolo pubblico, per gli enti del **terzo settore (ETS)** di cui all'art.79, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 a condizione che gli stessi possiedano anche tutti i requisiti previsti a suo tempo dall'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – **ONLUS**, fatta eccezione per il requisito dell'uso della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS», qualora non più richiesto dalla citata vigente normativa in materia di terzo settore. L'esenzione è estesa agli Enti qualificati di diritto ONLUS ai sensi del predetto articolo 10 del D.Lgs.n.460/97.

2. Alle concessioni di aree ed di impianti sportivi comunali anche scolastici, da **parte del Comune in favore delle associazioni** o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, è applicata la normativa relativa ai canoni ricognitori.

3. Le esenzioni relative all'occupazione di tipo permanente con tende o simili, fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico, quelle realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi; i passi carrabili, le occupazioni realizzate da autovetture adibite al trasporto pubblico e privato e le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola, sono estese retroattivamente anche a tutti gli anni pregressi durante i quali non sia stata applicata la relativa tassa.

Articolo 4 - Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le **sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993**.
2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della **sanzione amministrativa**, nella misura da euro 51,65 a euro 500,00. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse, ove ricorra, sono punite anche con la sanzione prevista dal predetto Codice.
4. La sanzione è irrogata dal responsabile del Corpo di Polizia Municipale.
5. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione o autorizzazione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.
6. Per le occupazioni **abusive** ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, oltre alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 20 c. 4 e 5 del D.lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Qualora si dovesse procedere alla rimozione degli impianti e degli oggetti abusivi, le spese sostenute saranno a carico del contravventore.
8. I soggetti di cui al comma precedente dovranno effettuare il versamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Titolo II - Del regolamento per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Articolo 5 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e **nei limiti** stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della strada e relativo regolamento.
2. Fuori dai centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla **fascia di rispetto** prevista per le recinzioni, come determinata dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice della strada, l'occupazione di **marciapiedi** è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni .
Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree dove è permesso il traffico pedonale.

Articolo 6 - Modalità d'uso degli spazi ed aree in concessione

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le **norme** tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Il concessionario deve, inoltre, collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla sua pulizia.
4. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione **di ordine e di pulizia** il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Articolo 7 - Concessioni ed autorizzazioni

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, senza specifica **concessione comunale** rilasciata dall'Ufficio competente, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto disposto dal presente regolamento, su richiesta dell'interessato. Pertanto le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione, ovvero protratte oltre il termine concesso, sono considerate abusive e, come tali, passibili delle sanzioni vigenti.
2. **Non è richiesta** la concessione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che risulta stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al **carico ed allo scarico** delle merci, **nonché** le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata **non superiore a 6 ore** considerate esenti dal pagamento ai sensi delle lettere i) e j) dell'art. 3 del presente regolamento (qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde).
Per tali occupazioni dovrà essere presentata una comunicazione in carta libera all'ufficio tributi che provvederà a trasmettere agli uffici competenti per le opportune verifiche.
3. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di **pronto intervento** che non modificano la circolazione.
Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt.30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada.
4. La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati **alla raccolta delle firme**.
5. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso **dell'autorizzazione ai lavori**.

Articolo 8 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita **domanda al Comune**.

2. La richiesta di occupazione deve essere presentata all'ufficio competente, almeno **cinque giorni** prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del codice della strada e per le prescrizioni del caso.
3. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
4. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
5. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.
6. In caso di più domande riguardanti la occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.
7. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte.
8. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Articolo 9 - Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione

1. All richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche è affissa **marca da bollo** ed è presentata all'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici in quanto ufficio abilitato al rilascio del relativo atto autorizzativo.
2. Tale ufficio provvede:
 - a) a trasmettere copia della richiesta all'Ufficio Commercio per quanto riguarda le occupazioni realizzate in occasione di attività commerciali svolte in forma ambulante e comunque se necessario;
 - b) ad acquisire il parere della Polizia Amministrativa, se necessario;
 - c) a trasmettere copia della richiesta all'Ufficio tributi per tutto quanto concerne gli oneri tributari che ne derivano.

Articolo 10 - Istruttoria e contenuto e rilascio della concessione (autorizzazione)

1. L'Ufficio competente ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le **esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale**. A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri settori comunali interessati.
2. In base ai risultati della istruttoria, il competente ufficio rilascia o nega la concessione.
3. Al provvedimento di concessione (autorizzazione) all'uso del suolo pubblico è affissa la **marca da bollo**, deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale. Il suddetto atto deve inoltre menzionare l'obbligo, nei casi previsti dalla legge, da parte del concessionario di presentare la denuncia ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di quella ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
4. L'ufficio competente che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.
5. Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa all'Ufficio Tributi per l'applicazione ed il controllo della tassa relativa.
6. La concessione viene sempre accordata
 - a) a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
7. Resta a carico del concessionario ogni **responsabilità** per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
8. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
9. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, nr.285 e successive modificazioni) è fatta salva **l'osservanza delle prescrizioni** dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, nr.495 e successive modifiche), e, in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 11 - Deposito cauzionale

1. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o di una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie
 - b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio e al patrimonio comunale
 - c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.
2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio.

Articolo 12 - Titolare della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente **personale**. Non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa pagata.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 del presente articolo nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Articolo 13 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda **rinnovare** la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al settore competente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la **disdetta** anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

Articolo 14 - Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

1. Il Comune **può modificare, sospendere o revocare**, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. **La sospensione** temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore **dà diritto alla riduzione** della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
4. La **revoca dà diritto alla restituzione** proporzionale della tassa, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Al rimborso provvede l'Ufficio Tributi su segnalazione del Servizio Comunale che ha revocato la concessione di occupazione. In questo caso sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di revoca.
6. Il concessionario **decade dal diritto** di occupare lo spazio concessogli qualora:
 - a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali;
 - b) per mancato pagamento della tassa;

- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie;
- d) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
- e) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

7. La **decadenza** di cui al presente articolo **non comporta restituzione**, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Titolo III – Occupazioni di tipo particolare

Articolo 15 - Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le assegnazioni dei posteggi in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate ed effettuate **dall'Ufficio Commercio in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Municipale** nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Per le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la quietanza del pagamento della tassa, da effettuarsi con il **versamento** diretto **equivale** a provvedimento di **autorizzazione** ad occupare il suolo pubblico.

3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato **entro un'ora** dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

4. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

Articolo 16 - Esposizione di merce

L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata di servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Articolo 17 - Esecuzione di lavori e di opere

Qualora per l'esecuzione di lavori o di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrifico, terra di scavi e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere **indicati i modi** dell'occupazione **e i termini** per il trasporto dei suddetti **materiali negli appositi luoghi di scarico**.

Articolo 18 - Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è **necessario ottenere la concessione comunale**.

2. L'autorità competente **detta le prescrizioni** relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Articolo 19 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, **è richiesta la concessione comunale**.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la rimozione di dette strutture che non siano in buono stato.
3. Le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.

Articolo 20 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a **titolo personale** e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha **l'obbligo di esibire**, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, **l'atto di concessione di occupazione** di suolo pubblico.

Titolo IV - norme finali e transitorie

Articolo 21 - Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Conservano integralmente la loro validità ed effetti gli atti approvati dai competenti organi comunali e le disposizioni di legge e regolamentari in vigore alla data di approvazione del presente regolamento in merito alle aliquote, tariffe ed agevolazioni.
3. Conservano integralmente la loro validità ed effetti le disposizioni regolamentari vigenti alla data dell'approvazione del presente regolamento, con riferimento agli atti ed ai procedimenti amministrativi di liquidazione ed accertamento tributario in corso, o comunque non definiti, a tale data.
4. A decorrere dalla entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra norma regolamentare con esso non compatibile, fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti.